



Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
TEL. 010-99515.1 FAX. 010-8371042
Pronto A.I.A. Provinciale 349-7169191
E-Mail; genova.segretario@lnd.it
Sito Internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N°22 del 9 Novembre 2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna Comunicazione

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Elenco risultati

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A

STELLA CALCIO BIANCOROSSA - RECREATIVO	-	v.d.g.
--	---	--------



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. **Cristiano Mancuso Audifredi**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., sig. **Bruno Poloni** nella seduta del 9/11/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 28/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara STELLA CALCIO BIANCOROSSA - RECREATIVO

Il Giudice Sportivo premesso che, in relazione alla gara sopra evidenziata, la Società Recreativo presentava ricorso nei termini regolamentari avverso l'omologazione del risultato della gara disputata in data 28.10.21 presso il campo Sant' Eusebio contro la Società Stella Calcio Biancorossa, conclusasi con il risultato finale di 2 - 2;

La Società reclamante sosteneva che la squadra avversaria avesse fatto giocare un giocatore che non aveva titolo per farlo poiché non tesserato alla data del primo incontro del giorno 16.10.21;

Che in data 16.10.21, al 6' del s.t. l'incontro Stella Calcio Biancorossa - Recreativo veniva sospeso a causa di un infortunio occorso al direttore di gara;

In data 28.10.21 la partita veniva ripresa e si concludeva con il risultato finale di 2-2;

In tale occasione prendeva parte all'incontro il calciatore Ciaravolo Giuseppe che veniva schierato dalla Società Stella Calcio Biancorossa;

Dall'esame della documentazione ufficiale risulta che il giocatore Ciaravolo Giuseppe è stato tesserato con la Società Stella Calcio Biancorossa il giorno 28.10.21 e che, pertanto, al momento dell'inizio della partita originariamente fissato per il giorno 16.10.21, non risultava tesserato;

PQM

Questo Giudice Sportivo, ai sensi del combinato disposto dell'art.30, della L.N.D. e degli artt. 10 c. 1, 6, 65-67 del C.G.S., infligge alla Società Stella Calcio Biancorossa la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3, Una ammenda pari a €200,00;

Communa inoltre, un inibizione fino al 23.11.21 a carico del dirigente il Sig. Parigi Danilo per aver, quest'ultimo, consentito l'impiego di un calciatore che non aveva titolo per giocare; Squalifica di due giornate al calciatore Ciaravolo Giuseppe poiché non aveva titolo a prendere parte alla gara.

gara STELLA CALCIO BIANCOROSSA - RECREATIVO

Il Giudice Sportivo premesso che, in relazione alla gara in oggetto la Società Stella Calcio Biancorossa presentava reclamo a questo Giudice Sportivo nei termini regolamentari avverso l'omologazione del risultato della gara disputata in data 28.10.21 presso il campo Sant'Eusebio contro la Società Recreativo, conclusasi sul risultato di 2-2;

La Società reclamante sosteneva che la squadra avversaria avesse fatto rientrare in campo un giocatore che non avrebbe potuto partecipare alla gara poiché sarebbe stato precedentemente sostituito;

Ritenuto che dall'esame della documentazione ufficiale risulta che la gara, iniziata il giorno 16.10.21, veniva sospesa al 6'del s.t. per infortunio occorso all'arbitro e che il giorno 28.10.21 la gara riprendeva e veniva regolarmente conclusa;



Che il giorno 28.10.21 il giocatore Mangini Leonardo entrava in campo al 27' del s.t. in sostituzione del giocatore n.8 Lippi Stefano; Considerato che nel corso della parte di gara disputata il 16.10.21 nessun giocatore veniva sostituito;

PQM

Questo Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 51 C.G.S., respinge il reclamo presentato dalla Società Stella Calcio Biancorossa.

Si ordina l'incameramento della tassa di reclamo posta a carico della Società reclamante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

STELLA CALCIO BIANCOROSSA

V.delibera

AMMENDA

Euro 200,00 STELLA CALCIO BIANCOROSSA

V.delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2021

PARIGI DANILO

(STELLA CALCIO
BIANCOROSSA)

V.delibera

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIARAVOLO GIUSEPPE

(STELLA CALCIO
BIANCOROSSA)

V.delibera

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

MANGINI LEONARDO

(RECREATIVO)

SUSINO VITTORIO

(RECREATIVO)

**Il Segretario
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 9 Novembre 2021

